

UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA (Prov. AL)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027

Art. 11, c. 3, lett. g), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2025 - 2027** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2025 - 2027** è, stabilito ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 al **31 dicembre 2024**.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D. Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate tributarie non sono previste in Bilancio poiché sono riscosse direttamente dai comuni facenti parte dell'Unione.

Servizi pubblici

Nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31.12.1983, le cui entrate e le cui spese sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027, l'Unione Bassa Valle Scrivia gestisce il servizio di mensa scolastica, di asilo nido, doposcuola e illuminazione votiva (in quanto gestito direttamente ed aderendo al filone giurisprudenziale che lo fa rientrare tra i servizi pubblici a rilevanza economica e a domanda individuale – CdS , sez.V 27.05.2015n. 2716 e 31.08.2015 n. 4041, anche se espunto dai servizi pubblici a domanda individuale dall'art. 34 c.26 del D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012);

Si riporta il prospetto approvato dalla G.U avente ad oggetto "SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTIONI E INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE PER L'ANNO 2025:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

TASSI DI COPERTURA

(Art.172, comma 1 – lett. c), T.U. approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267) 22

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

RICA VI		
TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3060.1	Proventi servizio mensa scolastica	€ 90.000,00

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

Totale ricavi		€ 90.000,00
Differenza passiva		€ 46.040,00
% di copertura dei costi 66,15%		
Totale a pareggio gestito in appalto		€ 136.040,00
COSTI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
10450302.1	Spese servizio mensa scolastica	€ 136.040,00
Totale costi		€ 136.040,00

SERVIZIO ASILO NIDO

RICAVI		
TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3061.1	Rette	€ 105.000,00
2021.1	Accordo intercomunale	€ 10.000,00
Totale ricavi		€ 115.000,00
% di copertura dei costi 67,46%	Differenza passiva	€ 55.466,04
Totale a pareggio		€ 170.466,04
Gestione diretta		
COSTI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
	COSTI DI FUNZIONAMENTO	€ 170.466,04

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

RICAVI		
TITOLO/TIPOLOGIA/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
3080.1	Proventi illuminazione votiva	€ 34.000,00
Totale ricavi		€ 34.000,00
% di copertura dei costi 100% Differenza attiva		€ 27.000,00
Totale a pareggio		€ 34.000,00

COSTI		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
11050302.1	Costi di gestione	€ 7.000,00
Totale costi		€ 7.000,00

Totale tasso di copertura dei servizi pari al 77,87% circa

Proventi delle sanzioni Codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2025 in euro 50.000,00 al valore nominale.

Si riporta il prospetto approvato con la deliberazione della G.U. avente ad oggetto “**Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per l’anno 2025**”:

Proventi sanzioni codice della strada

Sulla base delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per l’esercizio 2025 si prevede di incassare a tale titolo la somma di €. 50.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: €. 30.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS: €.20.000,00

DESTINAZIONE DEI PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

A) PROVENTI EX ART. 208 CDS

1. PREVISIONE DI ENTRATA

	Descrizione	Codice di bilancio	Importo
A	Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 208 Cds		30.000,00
B	Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011		13.123,05
TOTALE (A-B)			16.876,95

2. PREVISIONE DI SPESA

Finalità	% minima	% destinata	Codice di bilancio	Importo
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)	12,50	71,20		12.016,38
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)	12,50	13,00		2.194,00
... a misura di previdenza e assistenza per il personale di cui alle lettere d-bis ed e) del comma 1 dell'art. 12 CDS		15,80		2.666,57
TOTALE				16.876,95

B) PROVENTI EX ART. 142 CDS

3. PREVISIONE DI ENTRATA

	Descrizione	Codice di bilancio	Importo
A	Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 142 Cds		20.000,00
B	Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011		8.748,70
TOTALE (A-B)			11.251,30

4. PREVISIONE DI SPESA

Finalità	%	Codice di bilancio	Importo
Devoluzione ente proprietario strada proventi art. 142 Cds	50,00		5.625,65
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti:.....			
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale:.....	50,00		5.625,65
TOTALE	100%		11.251,30

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2025 - 202 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2025	2026	2027
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ³	FCDE	Motivazione
3060/1	Proventi mensa scolastica	SI	
3061/1	Rette nido	SI	
3050/1	Proventi sanzioni codice della strada	SI	
3063/1	Proventi servizio doposcuola	SI	
3080/1	Proventi illuminazione votiva	SI	

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2025

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziameto FCDE
3060/1	Proventi mensa scolastica	0,29	90.000,00	100	267,03

³ L'elencazione è puramente indicativa.

3061/1	Rette nido	0,020	105.000,00	100	21,53
3050/1	Proventi sanzioni codice della strada	43,74	50.000,00	100	21.871,75
3080/1	Proventi illuminazione votiva	16,83	34.000,00	100	5.724,99
3063/1	Proventi servizio doposcuola	5,76	10.000,00	100	576,92
TOTALE			279.000,00		28.462,22

BILANCIO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
3060/1	Proventi mensa scolastica	0,29	90.000,00	100	267,03
3061/1	Rette nido	0,020	105.000,00	100	21,53
3050/1	Proventi sanzioni codice della strada	43,74	50.000,00	100	21.871,75
3080/1	Proventi illuminazione votiva	16,83	34.000,00	100	5.724,99
3063/1	Proventi servizio doposcuola	5,76	10.000,00	100	576,92
TOTALE			279.000,00		28.462,22

BILANCIO 2027

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
3060/1	Proventi mensa scolastica	0,29	90.000,00	100	267,03
3061/1	Rette nido	0,020	105.000,00	100	21,53
3050/1	Proventi sanzioni codice della strada	43,74	50.000,00	100	21.871,75
3080/1	Proventi illuminazione votiva	16,83	34.000,00	100	5.724,99
3063/1	Proventi servizio doposcuola	5,76	10.000,00	100	576,92
TOTALE			279.000,00		28.462,22

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l'altro, l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La modifica prevede che dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

I calcoli sono stati effettuati applicando il metodo:

media semplice: media fra totale incassato e totale accertato: (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X): accertamenti esercizio X

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D. Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,4110% per il 2025, 0,4120% per il 2026 e 0,4120% per il 2027.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €2.478,00 pari allo 0,2% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente al 31.12.2024 rispetterà criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 1 in data 29.04.2024, e ammonta a €. 191.282,24

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a €. 17.431,87, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 redatto ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2025 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021 - 2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2026 non sono previsti investimenti

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

L'ente non possiede partecipazioni dirette.

8. Spese di personale

Con l'introduzione del PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione (introdotto con l'art. 6, comma 6, del D.L. 80/2021) e l'emanazione dei successivi DPR del 24.06.2022 n. 81 e Decreto Ministeriale del 30.06.2022 n. 132/2022 anche il Programma del fabbisogno del personale viene assorbito in apposita Sezione del PIAO medesimo.

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni del personale, nel DUP e conseguentemente nel bilancio di previsione, sono state allocate le risorse disponibili per le nuove assunzioni previste, sulla base dei dati relativi alla capacità assunzionale come calcolati a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo 2023.

A tal fine si precisa che la spesa di personale è stata calcolata nel rapporto tra Comune e Unione con il criterio del ribaltamento secondo quanto indicato con parere Corte dei Conti Lombardia n. 44/2022 (il rapporto tra "spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione" e "media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione", previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dev'essere

rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l'unione o altre forme associative, e alle entrate correnti considerate secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell'unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l'unione.)

Sono state previste risorse per utilizzo del c.d. "scavalco non condiviso" di personale di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, nonché per l'utilizzo del c.d. "scavalco condiviso" ex artt. 1 comma 124 della L. 145/2018 e 23 del CCNL 16.11.2022 per far fronte a carenza di personale. In sede di approvazione del PIAO, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 132/2022, in caso di differimento del termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, entro trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, nell'apposita sezione, verrà elaborata, previa ulteriore verifica dei dati contabili, la programmazione puntuale di fabbisogno del personale.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La **riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011**, ed in particolare il nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata, sta comportando per gli Enti locali un radicale cambiamento che incide sulla fase di **gestione delle entrate e delle spese** e, conseguentemente, si traduce anche in novità che devono essere recepite nella redazione dei relativi atti amministrativi. Dal **1° gennaio 2016 l'armonizzazione contabile** delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, dopo un triennio di sperimentazione e slittamenti applicativi, **ha avuto completa applicazione**.

10. Equilibri di bilancio – patto stabilità

Le Unioni di Comuni non sono soggette ai vincoli di finanza pubblica